FIM CISL FIM CISL FIM CISL FIM CISL FIM CISL FIM CISL FIM CISL

FIM-CISL

www.fim-cisl.it

CONGEDO PARENTALE

per genitori lavoratori dipendenti

Cosa cambia **dal 13 agosto**

I 5 punti fondamentali

1. Temporaneamente il congedo può essere richiesto **fino al dodicesimo anno di età del bambino** (o all'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento).
2. Entro tale periodo alla **madre** e al **padre** spetta, per ciascuno, un **periodo indennizzabile di 3 mesi**, non trasferibili reciprocamente.
3. Entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno inoltre diritto a un **ulteriore periodo indennizzabile di tre mesi**.
4. Il periodo indennizzabile senza prova dei mezzi è al **massimo di nove mesi** e la misura dell'indennità è pari al **30% della retribuzione** secondo il calcolo previsto dalla norma.
5. I **genitori possono astenersi per ulteriori periodi**, ma oltre 9 mesi complessivi, l'indennità (sempre nella misura del 30%) è riconosciuta solo quando il genitore richiedente ha un reddito individuale lordo mensile inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo (524,30 € x 2,5 = 1310,875 € per il 2022).

Limiti massimi individuali e complessivi dei genitori

Sempre secondo il limite temporale dei 12 anni, **la madre può astenersi al massimo per sei mesi**, **così come il padre** anche se quest'ultimo, **nel caso si astenga per un periodo intero frazionato non inferiore a tre mesi, ha diritto di fruire di un mese aggiuntivo** (in tal caso, per il padre i mesi diventano 7).

Tuttavia, **congiuntamente, i genitori possono fruire di un periodo massimo di 10 mesi**, che diventano 11 se il padre si astiene per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi.

Note per il genitore solo

Al genitore solo, anche qualora abbia avuto l'affidamento esclusivo del figlio, sono riconosciuti **11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale**. Di questi, **9 sono certamente indennizzabili**, gli altri solo in relazione al **reddito individuale**.

I periodi di congedo parentale

Sono computati nell'anzianità di servizio e, a differenza delle precedenti disposizioni, è precisato che *"non comporta riduzione di ferie, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio"* e fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

In attesa dell'apposita domanda telematica rilasciata dall'INPS, è sufficiente al momento presentare richiesta al datore di lavoro o al committente.

Per maggiori informazioni rivolgiti ai delegati Fim Cisl

FIM CISL DALLA PARTE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

FIM CISL FIM CISL FIM CISL FIM CISL FIM CISL FIM CISL FIM CISL